

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
CAMPANIA	SENTENZA	135	2017	RESPONSABILITA'	10/04/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Prof. Michael **SCIASCIA** Presidente
dott.ssa Rossella **CASSANETI** Consigliere
dott. Nicola **RUGGIERO** Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° **67122** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei Sigg.ri:

1) **XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX**, nato a Contrada (AV) il **XXXXXX** ed ivi residente alla via **XXXXXXXXXX** n.21;

2) **XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX**, nato a Contrada (AV) il **XXXXXX** ed ivi residente alla via **XXXXXXXXXX** n.2, rappresentato e difeso, giusta mandato segnato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 settembre 2016, dall'Avv. Maria Carmela Ferraro e dall'Avv. Lucia Paduano e con le stesse elett.te dom.to in Napoli, alla via Cimarosa n.66 presso lo studio dell'Avv. Roberto Scopece;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 29 maggio 2015;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2016, celebrata con l'assistenza del Segretario, Sig. Guglielmo Rega, il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, Cons. Aurelio Laino, nonché l'Avv. Lucia Paduano e l'Avv. Maria Carmela Ferraro per il convenuto **XXXXXXXXXX**;

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 29 maggio 2015, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale -previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n. 19- conveniva in giudizio i Sigg.ri **XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX** e **XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX**, nelle rispettive qualità, rivestite all'epoca dei fatti, di Sindaco (**XXXXXXXXX**) del Comune di Contrada (AV) e di funzionario responsabile del III Settore del medesimo Ente (**XXXXXXXXX**).

Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in favore dei Comuni di Contrada e di Calvi (ovvero del solo Comune di Contrada, pag. 5 della citazione):

- a) in via principale, dell'importo di **euro 9.253,80**, a titolo di responsabilità solidale di natura dolosa;
- b) in via gradata, *pro-quota*, dell'importo di **euro 4.626,90** cadauno, a titolo di colpa grave;
- c) in via ulteriormente gradata, della somma ritenuta di giustizia.

Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge.

Nello specifico, nell'atto di citazione l'Organo requirente evidenziava di aver ricevuto in data 8 maggio 2013 una denuncia del Dirigente provinciale del Coordinamento Sindacale Autonomo (C.S.A.) Regioni Autonomie Locali, segnalante un possibile illecito erariale perpetrato nel Comune di Contrada, in relazione all'avvenuta liquidazione di circa **euro 14.000,00** in favore dell'ex Segretario generale Avv. XXXXXXXXX, quale retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011.

A seguito di tanto, la Procura contabile formulava specifiche richieste istruttorie nei confronti del Revisore del predetto Comune, il quale, all'esito degli accertamenti del caso, faceva pervenire una nota, con pertinente documentazione, evidenziante quanto segue.

Con decreto n.3690 del 27.5.2009, il Sindaco del Comune di Contrada, dott. XXXXXXXXX, individuava i criteri e le modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario generale (Avv. XXXXXXXXX) ai fini dell'assegnazione delle retribuzioni di risultato, di cui all'art.42 del CCNL di categoria siglato in data 16.5.2001.

Successivamente, in data 13.11.2012, il funzionario responsabile del III Settore dell'Ente, Arch. XXXXXXXXX, adottava la determina n. 190, prevedente la liquidazione, in favore del predetto Segretario, della somma complessiva di euro 13.989,11, quale retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011.

Seguiva l'emissione, in data 15.11.2012, di due mandati di pagamento (nn. 1402 e 1404) per il suddetto importo, con contestuale accredito all'Avv. XXXXXXXXX.

Nondimeno, secondo l'impostazione attorea, il predetto esborso rappresenterebbe un evidente danno erariale, siccome liquidazione di una somma asseritamente avvenuta in assenza dei presupposti legali e contrattuali di riferimento.

Più in particolare, il decreto sindacale n. 3690 del 27.5.2009 presenterebbe evidenti contraddizioni, atteso che:

a) nonostante la sua natura programmatica, conterrebbe già nel preambolo apprezzamenti sull'operato dell'Avv. XXXXXXXXX;

b) nella parte dispositiva, avrebbe di fatto assegnato l'indennità *de qua* (nella misura massima) prima ancora dell'effettivo esercizio delle funzioni, nonostante la correlazione della medesima indennità al conseguimento di precisi obiettivi.

Inoltre, in esecuzione del richiamato decreto sindacale, il Sindaco avrebbe accertato i presupposti per la liquidazione dell'indennità per cui è causa, senza l'adozione di alcun provvedimento formale, ma unicamente attraverso la semplice sottoscrizione di una scheda, acquisita in data 5.6.2012 al n.2927 del protocollo dell'Ente.

Quest'ultima, per di più, non conterrebbe un'effettiva ed approfondita valutazione sull'operato dell'Avv. XXXXXXXXX, ma si limiterebbe ad esprimere un giudizio positivo, senza, peraltro, alcuna graduazione sulle ordinarie funzioni del Segretario Comunale.

2. Nella vicenda testè delineata, l'Organo requirente ravvisava la violazione dell'art.42, comma 3, CCNL del 16.5.2001, in quanto il riconoscimento delle indennità di risultato, effettuato per gli anni 2010 e 2011, non sarebbe stato supportato da effettive valutazioni sull'attività del Segretario, da rendersi in conformità alle prescrizioni di cui al d.lgs n. 286/99.

Nello specifico, secondo la Procura contabile, ferma restando l'infelice dizione letterale utilizzata nel decreto sindacale n. 3690/09, l'erogazione degli emolumenti in contestazione sarebbe chiaramente avvenuta nonostante l'assenza, a monte, degli obiettivi minimi fissati dal legislatore ed in difetto di ogni effettiva valutazione sull'operato del Segretario (e sui relativi risultati), sulla scorta di parametri previsti dalla normativa contrattuale di settore, richiamata dallo stesso

legislatore.

In particolare, non sarebbe stato operato alcun riferimento a tali parametri, ma unicamente un generico richiamo alle funzioni che la legge riserva al Segretario comunale.

Tutto ciò, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con la posizione espressa dalla giurisprudenza contabile in casi analoghi (Corte Conti, Sez. giur. Campania, n. 1627/2012).

Nel procedimento di erogazione dell'indennità di risultato sarebbe, inoltre, mancato qualsiasi intervento del nucleo di valutazione, nonostante l'art.7 del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni avesse affidato al predetto Nucleo la valutazione sull'attività dei funzionari posti al vertice delle strutture organizzative, ai fini della medesima erogazione.

Di qui l'ipotizzato danno erariale, ricondotto, in termini eziologici, agli odierni convenuti, ai quali veniva, in particolare, contestato di avere proceduto alla valutazione della *performance* del Segretario (Sindaco XXXXXXXXX) e di aver assunto la determina di indebito riconoscimento e liquidazione del diritto *de quo* (Arch. XXXXXXXXX, il quale avrebbe, peraltro, disatteso palesemente i compiti a lui intestati ex art. 107 TUEL e consistenti nell'assicurare la corrispondenza dell'azione amministrativa a canoni di stretta legalità).

Le predette condotte sarebbero connotate da colpa grave, se non addirittura da dolo (dolo civile contrattuale), stante l'asserita chiarezza del quadro normativo di riferimento e la ritenuta, palese violazione dello stesso.

In ogni caso, l'Organo requirente faceva presente di non aver citato in giudizio, alla luce dei precedenti di questa Sezione giurisdizionale (sentenza n. 1627/2012), ma con salvezza delle valutazioni del Collegio sul punto, l'Avv. XXXXXXXXX, benchè già destinataria di invito a dedurre, siccome mera percipiente delle somme per cui è causa (pag. 6 del libello di responsabilità).

Sottolineava, in ogni caso, che l'Avv. XXXXXXXXX, pur a conoscenza della questione e sebbene investita di qualificate e generali funzioni di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'Ente ex art. 97 TUEL, non avrebbe evidenziato le macroscopiche illegittimità asseritamente connesse all'erogazione dell'indennità.

In relazione al profilo della quantificazione del danno, la Procura contabile sottolineava di aver scomputato dall'intero importo stanziato per il pagamento in questione (**euro 18.507,60**, comprensivo di oneri riflessi e fiscali per **euro 4.518,49**, come da tabella allegata alla nota n.3634 del 9.87.2013) il 50% (pari ad **euro 9.253,80**), a ragione dell'*utilitas* connessa al documentato svolgimento, da parte della XXXXXXXXX, di una certa attività, anche quale Responsabile di taluni settori comunali.

Il danno erariale posto a carico dei convenuti veniva, dunque, determinato in **euro 9.253,80** complessivi.

Il medesimo danno, secondo quanto rappresentato in citazione (pag. 5), sarebbe rimasto a carico esclusivo del Comune di Contrada, non risultando alcun rimborso a favore dello stesso da parte del Comune di Calvi.

Tutto ciò nonostante le somme erogate fossero destinate a remunerare, in maniera paritaria, anche le prestazioni rese dalla XXXXXXXXX, in regime di convenzione, in favore del Comune di Calvi.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di avvenuto rimborso, la Procura contabile sarebbe legittimata ad agire anche per conto del Comune di Calvi, il quale potrebbe beneficiare del ristoro, *pro quota*, del depauperamento subito (pari, secondo la ricostruzione attorea, ad euro 4.626,90).

Infine, l'Organo requirente richiamava, per confutarle, le argomentazioni difensive dispiegate dagli invitati in sede di risposta all'invito a dedurre.

3. Si è costituito in giudizio unicamente l'Arch. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, il quale vi ha provveduto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 settembre 2016, con il patrocinio dell'Avv. Maria Carmela Ferraro e dell'Avv. Lucia Paduano.

Con la predetta comparsa, il convenuto ha contestato la fondatezza degli addebiti formulati nei propri confronti.

Ha sostenuto al riguardo che, in base alla normativa ed in conformità alla giurisprudenza all'uopo richiamate (artt.147, 151 e 184 del dlgs n. 267/00, cd TUEL; art. 20 R.D. n. 1214/34; tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n. 114/2010; Corte Conti, Sez. giur. Sicilia, n. 1337/2012), sarebbe spettato al Responsabile del Servizio economico-finanziario, in sede di apposizione del visto di esecutività e regolarità contabile della determina di liquidazione, verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione della spesa.

Il predetto Responsabile avrebbe, dunque, avuto il compito di effettuare quel controllo di legittimità della spesa, anche con riferimento alla correttezza o meno dei procedimenti seguiti, ora preteso a carico del convenuto.

Quest'ultimo, in particolare, avrebbe adottato la determina contestata in questa sede, contestualizzandola e, dunque, sulla base delle disposizioni normative e dei provvedimenti amministrativi in essa richiamati, astrattamente idonei (secondo quanto asseritamente riconosciuto dallo stesso Organo requirente), a giustificare il riconoscimento dell'indennità per cui è causa.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto, nella fattispecie all'esame, il Responsabile del Settore economico-finanziario, rilasciando il visto di esecutività in ordine alla determina n. 190/2012, era proprio il Segretario comunale XXXXXXXXXXX, la quale, del resto, già in detta ultima sua qualità, avrebbe dovuto rilevare eventuali illegittimità e/o irregolarità (art.97 TUEL).

Emergerebbe, allora, la piena legittimità della condotta del convenuto, nonché il difetto, nella sua condotta, tanto dell'elemento psicologico quanto dell'apporto causale alla verifica del contestato danno, tanto più che lo stesso impegno di spesa sarebbe stato assunto solo in sede di apposizione del visto di esecutività dallo stesso Responsabile del Settore economico-finanziario (Segretario comunale).

In via subordinata, per l'ipotesi di condanna, il convenuto ha chiesto di riconoscere la marginalità del proprio apporto causale.

Ha, infine, chiesto, sia pure in via graduata, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

In conclusione, l'Arch. XXXXXXXXXXX ha chiesto:

a) l'assoluzione da ogni addebito;

c) in via graduata, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito nella misura massima consentita.

4. Il dott. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente citato.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2016, il Vice Procuratore Generale, Cons. Aurelio Laino, ha confermato l'atto di citazione, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

L'Avv. Lucia Paduano, per il convenuto XXXXXXXXXXX, si è riportata agli scritti difensivi in atti, insistendo per l'assoluzione.

L'Avv. Maria Carmela Ferraro, per il convenuto XXXXXXXXXXX, si è associata alle conclusioni della collega.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, ai sensi dell'art.93 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n.174/2016.

Il predetto convenuto, infatti, non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente citato con atto notificato, a mani proprie, in data 12.11.2015.

2. Con riferimento al **merito** della vicenda, il Collegio ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sottoindicati, nei confronti di entrambi i convenuti, sussistendo, nel caso di specie, tutti gli elementi fondanti della contestata responsabilità amministrativo-contabile.

2.a) Nello specifico, incontestato il **rapporto di servizio** con l'Amministrazione danneggiata (Comune di Contrada, secondo quanto si dirà in seguito), emerge evidente il **danno erariale**, rappresentato dalle somme liquidate al Segretario generale Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011.

Le predette somme sono, infatti, state elargite (per di più, nella misura massima contrattualmente prevista) in assenza dei presupposti legali e contrattuali di riferimento, onde il carattere indebito della relativa erogazione.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento alla retribuzione di risultato erogata ai Segretari comunali, ha avuto modo di sottolineare, alla luce delle disposizioni contrattuali di riferimento (art. 42 CCNL di categoria 1998/2001, stipulato il 16 maggio 2001 "1. Ai Segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.

2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati"), che la medesima retribuzione costituisce "un emolumento di natura premiale che remunera annualmente i risultati riferibili alle sue attività: attività che devono essere, a tal fine, analizzate mediante meccanismi di misurazione delle stesse" (così testualmente, Corte dei Conti, Sez. giur. Campania, 19 ottobre 2012, n. 1627, confermata da Corte Conti, Sez. III d'Appello, 27 giugno 2016, n. 267).

In tale contesto, "...l'espresso richiamo al d.lgs. n. 286/1999 conferisce al profilo metodologico un carattere qualificante ed indefettibile nel procedimento di conferimento. Giova rammentare, in proposito, che la definizione di criteri di valutazione si sostanzia nell'espressione di giudizi sintetici di valore, la cui significatività sottende la sussistenza di indicatori quali-quantitativi, correlati alle caratteristiche delle attività e/o funzioni valutate: indicatori che - necessariamente - devono essere predisposti in modo preventivo e sistematizzato, in modo da costituire una vera e propria "griglia" di riferimento, in cui le informazioni raccolte assumono evidenza misurabile (.....)

Come già osservato da questa Sezione (sent. n. 1037/2010) - la predisposizione di strumenti per la misurazione della qualità e quantità delle prestazioni rese - a tutti i livelli, e vieppiù nei confronti di coloro che esercitano funzioni apicali e/o di direzione - lungi dal costituire un mero meccanismo estrinseco di rappresentazione delle stesse, esprime il fondamentale e sostanziale obiettivo di conformazione dell'organizzazione dell'ente in funzione del conseguimento di migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza dell'azione, quali indefettibili presidi della seria salvaguardia dell'equilibrio finanziario dello stesso. Ed è in questa ottica che le somme corrisposte in assenza di tale sostrato valutativo sono suscettibili di contestazione a titolo di danno erariale, non risolvendosi la stessa nella mera deduzione di un'illegittimità procedimentale" (così, la già richiamata, Corte Conti, Sez. giur. Campania, n. 1627/2012).

In definitiva, l'erogazione della retribuzione di risultato in favore del Segretario comunale deve necessariamente essere suffragata da valutazioni concrete e motivate dell'attività dello stesso, rispettose del modello valutativo delineato dal legislatore con il d.lgs n. 286/1999.

Nondimeno, nella fattispecie all'esame, la liquidazione della predetta retribuzione in favore del Segretario XXXXXXXXXX risulta avvenuta in assenza di ogni preventiva ed effettiva valutazione del relativo operato (e dei risultati dalla stessa raggiunti), la quale (valutazione), per contro, avrebbe dovuto essere condotta alla stregua dei parametri oggettivi di valutazione recati dal più volte citato d.lgs n. 286/99.

Ed, invero, il decreto sindacale n. 3690 del 27.5.2009, per quanto richiamante nelle proprie premesse tanto l'art. 42 CCNL dei Segretari comunali e provinciale in data 16.5.2001 quanto il d.lgs n. 286/99 (relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati), da una parte prevede che *"la valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario Comunale ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, di cui all'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali, sarà effettuata con la metodologia enunciata in narrativa e secondo il riscontro della scheda allegata"*, aggiungendo che *"il provvedimento di liquidazione sarà disposto per il futuro dal Sindaco entro il mese di marzo di ciascun anno sulla base della verifica dei risultati conseguiti dal Segretario comunale"* (vedasi primo e terzo periodo dopo il "DECRETA"), dall'altro già contiene, in premessa, una valutazione sull'operato della XXXXXXXXXX (*"ACCERTATO che l'Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha raggiunto tutti gli obiettivi assegnati"*, *"VISTA la scheda allegata al presente provvedimento da cui si evince, che il Segretario Comunale di questo Comune ha raggiunto, con riferimento ai parametri di valutazione e tenuto presente le ulteriori funzioni ad essa attribuite, il massimo dei risultati"*).

Nel contempo, il provvedimento in questione provvede a fissare e riconoscere, esso stesso, nella parte dispositiva, il predetto emolumento nella misura massima consentita (*"...DECRETA (...) che la retribuzione di risultato è fissata nel 10% annuo lordo del monte salari dello stesso Segretario Comunale nell'anno di riferimento""di riconoscere al Segretario Comunale Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la retribuzione di risultato del 10% del monte salario spettante alla stessa....."*).

In ogni caso, poi, al di là dei profili di evidente contraddizione sopra evidenziati, la successiva nota sindacale del 5 giugno 2012, dichiaratamente adottata in esecuzione del decreto n. 3690 del 27 maggio 2009, conferma (ulteriormente) la circostanza del riconoscimento della retribuzione *de qua* (nella misura massima contrattualmente prevista), in assenza di un corretto procedimento valutativo, basato di una preventiva e reale valutazione, alla stregua di parametri oggettivi e predeterminati, delle attività svolte, nonchè in grado di garantire un'effettiva graduazione dell'indennità in base agli obiettivi realmente raggiunti.

La predetta nota non risulta, infatti, in alcun modo conforme al modello normativo, atteso che, lungi dal contenere un'approfondita ed effettiva valutazione dell'operato del Segretario comunale, si limita ad esprimere un sintetico giudizio positivo ("SI"), in assenza di ogni minima graduazione, in ordine all'espletamento degli istituzionali compiti segretariali ed allo svolgimento di non meglio precisate attività, asseritamente attribuite in aggiunta ai primi.

Tutto ciò con riferimento ad entrambi gli anni di riferimento (2010-2011) e senza alcuna, minima differenziazione tra gli stessi.

Né, del resto, può ritenersi corretto il richiamo operato, nel decreto sindacale n. 3690 del 27.5.2009, all'asserito carattere fiduciario del rapporto intercorrente con il Sindaco, quale circostanza che precluderebbe la valutazione dell'operato segretariale, in termini oggettivi e da parte di soggetti esterni, (valutazione) asseritamente possibile solo da parte di *"colui, che quotidianamente si avvale*

prevalentemente della sua collaborazione..."

A tal riguardo, giova evidenziare che le caratteristiche proprie delle funzioni segretariali giammai possono consentire " *..l'omissione tout court di strumenti per la definizione di obiettivi operativi e la parametrizzazione dei pertinenti risultati.*

Ciò in quanto la sottrazione del segretario comunale/provinciale a detto sistema risulterebbe assolutamente immotivata e contraddittoria rispetto alla ratio ispiratrice del decreto legislativo, che ha ridisegnato i controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, ascrivendo ad essi un ruolo centrale per consentire la concreta realizzazione nell'azione amministrativa dei principi di efficienza, efficacia ed economicità" (così, la più volte citata Corte Conti, Sez. giur, Campania, n. 1627/2012).

D'altro canto, anche rispetto alle attribuzioni segretariali, così come correttamente rilevato dall'Organo requirente in citazione, risulta astrattamente possibile la predeterminazione di obiettivi e di indicatori oggettivi del livello di conseguimento degli stessi (es. tempo di evasione delle richieste di assistenza tecnico-giuridica nei confronti degli Organi di governo dell'Ente, in relazione al numero delle stesse).

Allo stesso modo, la determina n. 190 del 13.11.2012, pur richiamando nelle proprie premesse tanto l'art. 42 CCNL dei Segretari comunali e provinciali in data 16.5.2001 quanto il d.lgs n. 286/99, ha disposto la liquidazione della retribuzione di risultato all'Avv. XXXXXXXXX, nonostante la già vista assenza di ogni preventiva procedura di valutazione, in termini oggettivi, dell'operato della stessa.

Le somme in tal modo corrisposte al Segretario XXXXXXXXX costituiscono, dunque, danno erariale.

2.b) Il danno in questione va ricondotto, in termini eziologici, alle condotte illecite dei convenuti XXXXXXXXX e XXXXXXXXX.

Il primo (XXXXXXX), infatti, ha provveduto, quale Sindaco, ad attribuire al Segretario XXXXXXXXX la retribuzione di risultato, nella misura massima contrattualmente prevista, pur in assenza dei presupposti di legge e contrattuali.

Il secondo (XXXXXXX), per contro, nella veste di Responsabile di Settore, ha assunto la determina n.190 del 13.11.2012, avente ad oggetto la liquidazione della medesima retribuzione, nonostante l'illegittimità della relativa spesa.

Con specifico riferimento alla posizione di quest'ultimo, il Collegio ritiene non condivisibile la tesi difensiva, alla cui stregua la responsabilità contestata in questa sede andrebbe imputata in via esclusiva al funzionario (nel caso di specie, coincidente con lo stesso Segretario comunale percettore della retribuzione di risultato) che ha provveduto, nella veste di Responsabile del settore economico-finanziario, a rilasciare il visto di esecutività-regolarità contabile della predetta determina, ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs 267/00 (cd T.U.E.L.), nella versione vigente all'epoca dei fatti.

La responsabilità discendente a carico del Responsabile del Settore economico-finanziario dal rilascio del visto *de quo*, infatti, non esclude, ma, al limite, si aggiunge a quella del funzionario il quale, nella veste di responsabile del Settore interessato, adotta il provvedimento di liquidazione della spesa illegittima.

A tal riguardo, giova richiamare l'art.184 d.lgs 267/00 (cd T.U. Enti locali), alla cui stregua " *La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.*

La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base

della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione".

Il chiaro tenore letterale della predetta disposizione non consente di porre in dubbio che la verifica della legittimità della spesa eroganda compete, in primo luogo, proprio al funzionario, chiamato ad adottare, nell'ambito delle sue precise competenze gestionali, l'atto di liquidazione.

Nello specifico, il procedimento di erogazione della spesa, nell'ambito degli Enti locali, richiede che il responsabile del Servizio interessato, al momento della formazione dell'atto di liquidazione, di sua esclusiva competenza, e prima ancora della trasmissione al Servizio finanziario, verifichi, con la dovuta diligenza e cura, la legittimità della spesa per cui si procede.

D'altro canto, l'accoglimento della tesi difensiva sopra riportata, oltre a comportare il superamento del chiaro dato normativo, finirebbe per svilire oltremodo, privandolo di vero e significativo rilievo, il ruolo del soggetto che, nell'ambito dell'apparato burocratico dell'Ente, risulta investito del compito, di particolare ed evidente delicatezza, di liquidazione della somma da pagare con risorse finanziarie dell'Ente stesso.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta acclarata l'antigiuridicità della condotta posta in essere da entrambi i convenuti.

La predetta condotta risulta, invero, qualificabile in termini di colpa grave, attesa l'estrema superficialità mostrata nella cura delle ragioni finanziarie dell'Ente di appartenenza, nonché la chiarezza e specificità del quadro normativo (contrattuale e legislativo) rilevante nella materia *de qua*, che risulta essere stato violato.

3. Si pone a questo punto la necessità di provvedere alla puntuale quantificazione dell'importo da porre a carico degli odierni convenuti, a titolo di condanna.

Orbene, l'Organo requirente ha addebitato ai due convenuti XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX l'importo complessivo di **euro 9.253,80**, pari al 50% di quello stanziato per il pagamento all'Avv. XXXXXXXXXX (**euro 18.507,60**, comprensivo di oneri riflessi e fiscali per **euro 4.518,49**, come da tabella allegata alla nota n.3634 del 9.8.2013).

Tutto ciò avendo considerato l'*utilitas* connessa al documentato svolgimento, da parte della XXXXXXXXXX, di una certa attività, anche quale Responsabile di taluni settori comunali.

Nondimeno, il Collegio ritiene che il predetto danno vada parametrato alle sole somme nette percepite dalla XXXXXXXXXX nel periodo di riferimento, a titolo di retribuzione di risultato, non potendosi, per contro, considerare le ritenute fiscali e previdenziali, comunque recuperate all'erario (in termini, Corte Conti, Sez. III, n. 273/2014; id., Sez. giur. Campania, n. 927/2015).

Trattasi, in particolare, dell'importo netto di **euro 13.989,11**, derivante dalla differenza tra l'importo di **euro 18.507,60** (somma lorda stanziata per il pagamento alla XXXXXXXXXX) e quello di **euro 4.518,49** (oneri riflessi e fiscali di cui alla tabella allegata alla nota n.3634 del 9.8.2013; vedasi, altresì, mandati di pagamento nn. 1402 e 1404 del 15.11.2012 per il complessivo importo di euro 13.989,11; all. nn. 6,7 e 8 alla nota di deposito n.2 del 17 maggio 2016 di cui al fascicolo di Procura).

Il predetto importo di **euro 13.989,11** va, inoltre, decurtato di una quota, pari al 50%, dovendosi tener conto, così come fatto dalla stessa Procura erariale, dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione, a ragione dell'attività svolta dalla XXXXXXXXXX, nel periodo di riferimento,

nell'interesse della stessa Amministrazione (anche come Responsabile di Settori comunali).

La somma così ottenuta, pari ad **euro 6.994,55** (50% di euro 13.989,11), va, altresì, decurtata della quota di danno causalmente riconducibile all'Avv. XXXXXXXXX.

Quest'ultima, infatti, lungi dall'essere stata mera destinataria dell'attribuzione per cui è causa, risulta aver partecipato al procedimento finalizzato alla relativa erogazione, avendo cumulato il ruolo di Segretario generale, già di per sé tenuto a garantire la legittimità dell'azione amministrativa dell'Ente ex art. 97 TUEL, con quello di Responsabile del Settore economico-finanziario, rilasciante visto di esecutività (*alias*, di regolarità contabile) rispetto alla determina di liquidazione di somme a proprio favore.

Il medesimo contributo va valutato, alla luce dei fatti ed emergenze di causa, nella percentuale del 20%, ottenendosi per questa via l'importo **di euro 5.595,64** (80% di **euro 6.994,55**).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va disposta la condanna dei Sigg.ri XXXXXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXXXX XXXXXXXXX al pagamento, senza vincolo di solidarietà, dell'eguale importo di **euro 2.797,82** cadauno (50% di **euro 5.595,64**).

Il medesimo pagamento andrà effettuato in favore del Comune di Contrada, da ritenersi in questa sede unica Amministrazione danneggiata, atteso che le somme utilizzate per il pagamento della retribuzione di risultato in favore dell'Avv. XXXXXXXXX risultano integralmente uscite dalle casse del predetto Ente (vedasi i già richiamati mandati di pagamento nn. 1402 e 1404 del 15.11.2012) e non risulta intervenuto, allo stato, alcun rimborso da parte del Comune di Calvi (per la quota parte che avrebbe dovuto remunerare le prestazioni rese dalla XXXXXXXXX in favore di tale ultima Amministrazione).

Sull'importo per cui è causa, vanno computati la rivalutazione e gli interessi, come da dispositivo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

-DICHIARA la **contumacia** del Sig. XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

-CONDANNA i Sigg.ri XXXXXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXXXX XXXXXXXXX al pagamento, senza vincolo di solidarietà, dell'eguale importo di **euro 2.797,82** cadauno, in favore del Comune di Contrada.

L'importo per cui è condanna va rivalutato, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), dalla data dell'ultimo esborso indebito effettuato dall'Amministrazione danneggiata e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

La somma così rivalutata va incrementata degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 408,36, seguono la soccombenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016.

L' ESTENSORE

(Cons.dott.Nicola Ruggiero)

IL PRESIDENTE

(Prof. Michael Sciascia)

Depositata in Segreteria il 10 aprile 2017